

SI PRENOTI A DEBITO  
(artt. 146 d.p.r. 115/2002  
59 d.p.r.131/1986)



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VARESE**  
**SEZIONE II CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott. Ida Carnevale	Giudice
dott. Giulia Tagliapietra	Giudice relatore

nel procedimento

**R.G. N. 66/2024**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa da i sig.ri FRANCESCO PROVENZANO (C.F. PRVFNC78C22B300Z), nato a Busto Arsizio (Va) il 22/03/1978 e GIUSEPPINA MONTICOLO (C.F. MNTGPP70S56I438B) nata a Sarno, il 16/11/1970, residenti entrambi a Travedona – Monate (Va) in Via Chiossetto n. 230

visto il ricorso con il quale i signori Provenzano e Monticolo hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Varese;
- B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- C) ai sensi dell'art. 66 C.C.I.I. i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune e, in particolare, nel caso di specie gli istanti sono coniugi, entrambi residenti in Travedona Monate;
- D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- E) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- F) ricorre nella specie, una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle informazioni dallo stesso raccolte nonché dalle dichiarazioni rese dai debitori;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

### **PQM**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei debitori sig.ri FRANCESCO PROVENZANO (C.F. PRVFNC78C22B300Z), nato a Busto Arsizio (Va) il 22/03/1978 e GIUSEPPINA MONTICOLO (C.F. MNTGPP70S56I438B) nata a Sarno, il 16/11/1970, residenti entrambi a Travedona – Monate (Va) in Via Chiossetto n. 230

### **NOMINA**

Giudice delegato la dott.ssa Giulia Tagliapietra;

### **NOMINA**

liquidatore l'OCC, il dott. ALESSIO BIANCHI

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;



ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Così deciso in Varese nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 27.11.2024*

Il Giudice estensore

*Dott. ssa Giulia Tagliapietra*

Il Presidente

*dott. Dario Giuseppe Papa*

